

Art. 33. Autorizzazione al funzionamento.

1. Il presente titolo definisce i requisiti strutturali, organizzativi e funzionali minimi che le strutture e i servizi socio-assistenziali previsti dalla legge regionale devono possedere per essere autorizzati al funzionamento.
2. In attuazione delle norme e dei principi fissati dalla legge regionale, i requisiti minimi, individuati nel presente regolamento, sono volti a garantire la qualità delle prestazioni erogate dalle strutture e dai servizi socio-assistenziali in un'ottica di miglioramento costante della qualità della vita e di riconoscimento dei diritti di cittadinanza e non discriminazione, ai soggetti destinatari delle prestazioni previste dal sistema integrato di interventi e servizi sociali in Puglia.
3. Le strutture e i servizi oggetto del presente regolamento, nell'ambito del complessivo sistema integrato di interventi e servizi sociali, sono articolati in modo da concorrere al superamento dei fenomeni di marginalità ed esclusione sociale, e favorire processi educativi e di crescita dei minori e in modo da realizzare percorsi di recupero e mantenimento dell'autonomia della persona. Devono, altresì, essere organizzati in modo da eliminare fenomeni di istituzionalizzazione e favorire l'integrazione e l'inclusione sociale.
4. L'ambito territoriale può individuare tipologie di strutture e di servizi aggiuntive e diverse rispetto a quelli indicati nel presente regolamento, laddove le stesse favoriscano la ricerca di risposte innovative e più mirate rispetto a bisogni sociali emergenti e complessi, che richiedano interventi integrati, anche a carattere sperimentale. I requisiti strutturali e organizzativi individuati per le tipologie di cui al presente comma devono, in ogni caso, non risultare in contrasto con i requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale e dal presente regolamento. L'ambito territoriale competente provvede a comunicare preventivamente alla Regione l'avvio delle attività del nuovo servizio o della nuova struttura, che entro trenta giorni dall'arrivo della comunicazione esprime proprio parere sulla adeguatezza dei requisiti fissati. Decorso inutilmente tale termine, il parere si intende acquisito positivamente.
5. Nel caso in cui il parere regionale di cui al comma precedente è negativo, per gravi difformità rispetto ai requisiti minimi previsti dalle norme nazionali e regionali vigenti e dal presente regolamento, la struttura e/o il servizio non possono essere attivati.
6. Ai sensi dell'*art. 49 comma 1 della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19*, il provvedimento di autorizzazione al funzionamento per le strutture e i servizi socio-assistenziali deve essere assunto dal Comune competente per territorio in conformità alle disposizioni di cui alla stessa legge. Laddove la gestione associata delle funzioni socioassistenziali comprenda esplicitamente anche l'esercizio della funzione autorizzatoria, l'Ambito territoriale individua le modalità per il rilascio del provvedimento di autorizzazione, con i connessi adempimenti di verifica e controllo ⁽²²⁾.

(22) Comma aggiunto dall'*art. 10, Reg. 7 agosto 2008, n. 19*.